Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 7 settembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **550**.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli . . . . Pag. 7459

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **551**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari . . . . Pag. 7459

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **552**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena . . . . Pag. 7460

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1984, n. **553**.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste . . . . Pag. 7461

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 3 maggio 1984.
Modalità di assegnazione dei premi speciali della lotteria di Merano 1984 . . . . Pag. 7461

DECRETO 14 giugno 1984.
Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano 1984 . . . . Pag. 7462

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 27 luglio 1984.
Rettifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 25 giugno 1984 concernente l'approvazione del nuovo schema di bilancio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura . . . . Pag. 7463

DECRETO 7 agosto 1984.
Approvazione di un tasso di premio e di un tasso di opzione relativi alla tariffa di assicurazione sulla vita approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981 presentati dalla S.p.a. Unione Subalpina di assicurazioni, in Torino. Pag. 7464

DECRETO 7 agosto 1984.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per contratti collettivi, di una tariffa di capitalizzazione, delle relative condizioni speciali di polizza e di una opzione alla scadenza del contratto di capitalizzazione presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, in Milano. Pag. 7464

DECRETO 7 agosto 1984.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, di nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore nonché di una clausola di rivalutazione per contratti collettivi di capitalizzazione presentate dalla S.p.a. Vittoria assicurazioni, in Milano . . . . Pag. 7465

Ministero del tesoro

DECRETO 4 settembre 1984.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi . . . . Pag. 7466

DECRETO 4 settembre 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi . . . . Pag. 7466

DECRETO 4 settembre 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi . . . . Pag. 7467

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 4 luglio 1984.

Impegno della somma di L. 217.510.165 a favore della regione Toscana ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412. (Edilizia scolastica - residui 1982) . Pag. 7467

DECRETO 4 luglio 1984.

Impegno della somma di lire 7 miliardi a favore della regione Marche, per le esigenze di investimento dell'Istituto nazionale di riposo e cura per gli anziani ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833. (Fondo sanitario nazionale - residui 1983) . . Pag. 7468

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee Pag. 7468

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore di emendamenti agli articoli: 6 (2) (iv), 6 (4) (a), 7 (2) (ii) (iii) e 8 (3) della convenzione istitutiva di una Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Stoccolma, 14 luglio 1967) . . Pag. 7469

Entrata in vigore di emendamenti agli articoli: 13 (2) (a) (vi), 13 (7) (a), 14 (6) (a) (ii) e 14 (6) (a) della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (Parigi, 20 marzo 1883), così come modificata dall'atto di Stoccolma (14 luglio 1967). . . . Pag. 7469

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Massa Carrara . Pag. 7470

Ministero della pubblica istruzione:

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli. Pag. 7470

Avviso di rettifica relativo a «Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università di Firenze». (Concorsi pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» n. 182 del 4 luglio 1984). Pag. 7470

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Avviso di rettifica al «Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli ispettorati del lavoro». (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario (concorsi) n. 1 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 228 del 20 agosto 1984). Pag. 7471

Avviso di rettifica al «Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trenta posti di collocatore, nel ruolo dei collocatori da destinare in Lombardia». (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario (concorsi) n. 2 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 228 del 20 agosto 1984) . . . . . Pag. 7471

Regione Emilia-Romagna: Concorso ad un posto di ingegnere civile coordinatore presso unità sanitarie locali. Pag. 7471

Regione Valle d'Aosta: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta . . . . Pag. 7471

REGIONI

Regione Calabria

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1984, n. 10.

Inquadramento nel ruolo organico della Regione del personale ex leggi n. 386/1974, n. 349/1977 e n. 833/1978. Pag. 7471

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1984, n. 11.

Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alla legge 21 ottobre 1978, n. 641 . . . . Pag. 7473

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1984, n. 12.

Norme concernenti l'esercizio del controllo regionale sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico . . Pag. 7475

Regione Sardegna

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1984, n. 24.

Interventi urgenti per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria di competenza regionale . . . . Pag. 7476

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1984, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, concernente: «Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello statuto speciale per la Sardegna» . . . . Pag. 7476

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1984, n. 26.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1984) . . . . Pag. 7477

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1984, n. 27.

Interventi straordinari a favore della sezione staccata dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila, operante in Cagliari . . . . Pag. 7486

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **550.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 129 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

parassitologia medica;
fisiologia dello sport;
chimica delle sostanze di interesse biomedico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **551.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 89 - all'elenco degli insegnamenti complementari, per tutti gli indirizzi, del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

cosmologia;
didattica della fisica;
elettronica nucleare;
fisica sanitaria;
microelettronica;
ottica;
reti logiche e tecniche digitali.

Art. 91 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze dell'informazione sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

cibernetica;
teoria dell'informazione.

Art. 92 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Indirizzo inorganico-chimico-fisico:

chimica dell'ambiente;
analisi degli inquinanti;
meccanismi di reazione in chimica inorganica;
termodinamica dei processi irreversibili;
chimica organica fisica.

Indirizzo organico biologico:

chimica analitica clinica;
chimica bioorganica;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica dei composti eterociclici;
meccanismi di reazione in chimica organica;
stereochimica organica;
metodi fisici in chimica organica.

Art. 96 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

anatomia vegetale;
elettrofisiologia;
genetica molecolare;
microbiologia generale.

Nel medesimo elenco è soppresso l'insegnamento di « microbiologia ».

Art. 97 - il comma di cui alla lettera *f)* è soppresso e sostituito come segue: « *b)* Non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di genetica senza aver prima superato gli esami di botanica I e di zoologia I ».

Art. 98 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

biostratigrafia;
climatologia;
complementi di geofisica;
cristallografia e cristallochimica;
fisica del vulcanismo;
geochimica applicata;
geodinamica;
geologia ambientale;
geologia del quaternario;
geologia strutturale;
geologia tecnica;
geomorfologia applicata;
mineralogia dei sedimenti;
paleobiogeografia con elementi di paleoecologia;
petrografia regionale;
prospezione geofisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. 552.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 9 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

diritto parlamentare;
diritto penale dell'economia;
diritto tributario.

Nel medesimo elenco è soppresso l'insegnamento di « diritto coloniale ».

Art. 11 - all'elenco degli insegnamenti complementari sia dell'indirizzo storico-politico sia dell'indirizzo politico-amministrativo del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia dell'Italia contemporanea;
storia economica dell'Italia unita;
politica comparata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1984
Registro n. 51 *Istruzione, foglio n.* 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1984, n. 553.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 48 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia delle civiltà preclassiche;

storia del teatro antico;

epigrafia ed antichità cristiane;

topografia ed urbanistica del mondo classico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1984
Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 71

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 maggio 1984.

Modalità di assegnazione dei premi speciali della lotteria di Merano 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 24 febbraio 1984, con la quale il Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Merano 1984, che prevede l'assegnazione di premi speciali per complessivi 207 milioni mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi speciali della lotteria di Merano 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1984

Il Ministro: VISENTINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SPECIALI DELLA LOTTERIA DI MERANO 1984

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Merano 1984, che invieranno alla società S.F.I.M.I. - Gestione lotterie nazionali, via Calabria, 35, Roma, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno a nove estrazioni a sorte secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio	L. 10.000.000
secondo premio	» 6.000.000
terzo premio	» 4.000.000
quarto premio	» 3.000.000

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse, oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società S.F.I.M.I., via Calabria n. 35, in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società S.F.I.M.I., concessionaria dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale e all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Roma-Eur, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi speciali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI MERANO 1984

Calendario delle estrazioni dei premi speciali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
—	—
ore 9 del 23 luglio 1984	23 luglio 1984
ore 9 del 30 luglio 1984	30 luglio 1984
ore 9 del 6 agosto 1984	6 agosto 1984
ore 9 del 13 agosto 1984	13 agosto 1984
ore 9 del 20 agosto 1984	20 agosto 1984
ore 9 del 27 agosto 1984	27 agosto 1984
ore 9 del 3 settembre 1984	3 settembre 1984
ore 9 del 10 settembre 1984	10 settembre 1984
ore 9 del 17 settembre 1984	17 settembre 1984

(4609)

DECRETO 14 giugno 1984.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Merano 1984, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Merano, manifestazione 1984, abbinata alla corsa ippica internazionale « Gran premio lotteria Merano », si concluderà il 23 settembre 1984 allo ippodromo di Maja (Merano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 39 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verrano emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Merano il giorno 23 settembre 1984, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 23 settembre 1984, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran premio lotteria di Merano ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavali sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati *ex aequo*, verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Merano, manifestazione 1984, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 17 settembre 1984.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Verona per le ore 12 del giorno 21 settembre 1984.

Art. 9.

Il dott. Enrico Parziale, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo il dott. Floriano D'Angelo, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
NONNE

Registrato alla Corte di conti, addì 6 agosto 1984
Registro n. 47 *Finanze, foglio n.* 275

(4610)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 luglio 1984.

Rettifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 25 giugno 1984 concernente l'approvazione del nuovo schema di bilancio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il proprio decreto in data 25 giugno 1984 di approvazione del nuovo schema di bilancio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ravvisata la necessità di apportare rettifiche ed integrazioni al decreto sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Al quarto capoverso della premessa in luogo di «art. 2» leggasi «art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468».

La denominazione del cap. 9201 dell'entrata è « trattamento di quiescenza a capitalizzazione del personale ».

Il codice economico dei capitoli 1005 e 2007 della spesa è « 2 ».

L'intestazione della terza colonna dello schema di bilancio preventivo è « Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ».

La denominazione del cap. 3109 della spesa è « Acquisti di beni e servizi per interventi diretti anche per la promozione del turismo dall'estero ».

Nella colonna delle passività, lettera *d*), dello schema relativo alla « dimostrazione dell'avanzo o disavanzo presunto iscritto nel bilancio di previsione » leggasi « residui passivi presunti... » anzichè « residui attivi . . . ».

Nell'allegato *B* relativo al rendiconto finanziario, parte I, la dizione sovrapposta alle colonne 14, 15 e 16 è « gestione di cassa ».

Art. 2.

E' istituito il cap. 1001 - imposta R.M. anno 1973 e precedenti, nella categoria 1ª del titolo I - entrate tributarie.

Art. 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è autorizzata ad istituire i capitoli 3003-*bis* e 2001-*bis* rispettivamente dell'entrata e dell'uscita per « trasferimenti dalle C.C.I.A.A. per gli emolumenti e altre spese per il personale U.P.I.C.A. addetto al servizio centrale delle C.C.I.A.A. » e « emolumenti e altre spese per il personale U.P.I.C.A. addetto al servizio centrale delle C.C.I.A.A. ».

Il codice economico del capitolo di spesa è « 16 ».

Art. 4.

Gli storni dal fondo di riserva di cassa, per le esigenze del solo bilancio di cassa, non sono soggette ad approvazione ministeriale. Le relative deliberazioni devono essere inviate per conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Quando tali storni, invece, interessano anche la competenza, si applicano le norme attualmente in vigore.

Roma, addì 27 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4565)

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di un tasso di premio e di un tasso di opzione relativi alla tariffa di assicurazione sulla vita approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981 presentati dalla S.p.a. Unione Subalpina di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 4 ottobre 1983 della società per azioni Unione Subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di un tasso di premio e di un tasso di opzione da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita già approvata;

Vista la nota in data 25 maggio 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi, di premio e di opzione, da applicare alla tariffa di assicurazione sulla vita approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13537:

tasso di premio unico di L. 1.909,22 da applicare alla tariffa approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13537, per l'assicurazione di 100 lire di rendita annua vitalizia pagabile semestralmente su di una testa maschile di 9 anni, differita di 10 anni, rivalutabile annualmente, con controassicurazione;

tasso di opzione di L. 2.569,58, per la conversione della predetta rendita, al termine del differimento, in un capitale liquidabile in contanti.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4496)

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per contratti collettivi, di una tariffa di capitalizzazione, delle relative condizioni speciali di polizza e di una opzione alla scadenza del contratto di capitalizzazione presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 26 aprile 1983 della società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per contratti collettivi, di una tariffa di capitalizzazione, delle relative condizioni di polizza e di una opzione alla scadenza del contratto di capitalizzazione;

Vista la nota in data 28 maggio 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita per contratti collettivi di capi-

talizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e l'opzione alla scadenza del contratto di capitalizzazione presentate dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

tariffa per l'assicurazione di un capitale decrescente in caso di morte o di invalidità da utilizzare quale complementare nella copertura a garanzia del trattamento di fine rapporto di lavoro, in contratti collettivi;

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione sulla vita;

tariffa di capitalizzazione, a premio unico, per il pagamento ad un'epoca prestabilita di un capitale annualmente rivalutabile, da applicare a contratti collettivi;

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di capitalizzazione, comprensive di una clausola di valorizzazione automatica annuale;

opzione da applicare ai contratti di capitalizzazione per il differimento del pagamento del capitale garantito a scadenza.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4494)

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, di nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore nonché di una clausola di rivalutazione per contratti collettivi di capitalizzazione presentate dalla S.p.a. Vittoria assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 27 aprile 1983 e 1° marzo 1984 della società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, di nuove condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di una clausola di rivalutazione per contratti collettivi di capitalizzazione dell'analoga in vigore;

Vista la nota in data 25 luglio 1984, con la quale lo Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza, nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate, in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché una clausola di rivalutazione per contratti collettivi di capitalizzazione, in sostituzione dell'analoga in vigore presentate dalla società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano:

a) tariffa 20A - assicurazione mista, a premio annuo costante di un capitale rivalutabile annualmente e con prestazione aggiuntiva sia in caso di morte che in caso di vita a scadenza (i tassi di premio sono quelli della corrispondente tariffa 20B approvata con decreto ministeriale 6 aprile 1981);

b) condizioni speciali di polizza, comprensivo della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare alla tariffa 20A;

c) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa 20B, in sostituzione delle analoghe approvate con il decreto ministeriale 6 aprile 1981;

d) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa 20G, in sostituzione delle analoghe approvate con il decreto ministeriale 6 aprile 1981;

e) regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle forme assicurative di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*);

f) clausola di rivalutazione del capitale garantito in contratti collettivi stipulati in tariffa di capitalizzazione a premio unico, approvata con decreto ministeriale 13 luglio 1983, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 13 luglio 1983;

g) regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nella forma assicurativa di cui alla lettera *f*).

Art. 2.

La S.p.a. Vittoria assicurazioni è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti ciascuna delle forme assicurative approvate con il presente decreto, nonché un rendiconto della gestione dei fondi speciali costituiti con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4497)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 settembre 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 14 settembre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,45 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro, via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 settembre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1984
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 214

(4627)

DECRETO 4 settembre 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 14 settembre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro, via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 settembre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1984
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 215

(4626)

DECRETO 4 settembre 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 14 settembre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 86,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro, via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 settembre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1984
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 216

(4625)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 luglio 1984.

Impegno della somma di L. 217.510.165 a favore della regione Toscana ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412. (Edilizia scolastica - residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1, foglio n. 291, con il quale è stata, fra l'altro, impegnata la somma di L. 57.220.850, a favore della regione Toscana, quale anticipo del 5% per il 1982;

Vista la dichiarazione n. 12241 del 9 giugno 1984, resa dall'assessore competente della regione Toscana, ai sensi dell'art. 113 della soprarichiamata legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 217.510.165, relativamente all'esercizio 1982;

Considerato che l'importo predetto trova copertura ed esaurisce i fondi disponibili a favore della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Toscana è impegnata la somma di L. 217.510.165, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 366

(4589)

DECRETO 4 luglio 1984.

Impegno della somma di lire 7 miliardi a favore della regione Marche, per le esigenze di investimento dell'Istituto nazionale di riposo e cura per gli anziani ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833. (Fondo sanitario nazionale - residui 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la delibera CIPE 9 febbraio 1984, con la quale viene assegnata alla regione Marche la somma di lire 7 miliardi, relativa all'accantonamento, di cui alla precedente delibera CIPE 19 ottobre 1983, da destinarsi alle esigenze d'investimento dell'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani;

Vista la legge di bilancio n. 744/83, per l'esercizio 1984;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 7 miliardi è impegnata a favore della regione Marche, per l'esercizio 1983, per le esigenze di investimento dell'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani.

Art. 2.

La successiva erogazione avrà luogo sulla base dell'accertamento dello stato attuativo degli interventi richiamati nella delibera CIPE 9 febbraio 1984, citata in premessa.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 365

(4590)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2380/84 della commissione, del 17 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2381/84 della commissione, del 17 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2382/84 della commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco.

Regolamento (CEE) n. 2383/84 della commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2384/84 della commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco.

Regolamento (CEE) n. 2385/84 della commissione, del 14 agosto 1984, relativo ad una gara permanente supplementare per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2386/84 della commissione, del 13 agosto 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2406/83 recante concessione di un aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati rettificati durante la campagna viticola 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 2387/84 della commissione, del 14 agosto 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 900/84 per quanto concerne taluni coefficienti da applicare per certi prodotti lattieri.

Regolamento (CEE) n. 2388/84 della commissione, del 14 agosto 1984, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2389/84 della commissione, del 17 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 221 *del* 18 *agosto* 1984.

(212/C)

Regolamento (CEE) n. 2390/84 della commissione, del 20 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2391/84 della commissione, del 20 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2392/84 della commissione, del 17 agosto 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2393/84 della commissione, del 20 agosto 1984, recante concessione di un aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati durante la campagna viticola 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 2394/84 della commissione, del 20 agosto 1984, che stabilisce, per le campagne vitivinicole 1984-85 e 1985-86, le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato.

Regolamento (CEE) n. 2395/84 della commissione, del 20 agosto 1984, relativo alla riduzione, per la campagna 1984-85, del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'art. 14-*ter* del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 2396/84 della commissione, del 20 agosto 1984, che stabilisce le modalità di applicazione per la stesura del bilancio di previsione del settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2397/84 della commissione, del 20 agosto 1984, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 997/81 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 2398/84 della commissione, del 17 agosto 1984, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 2399/84 della commissione, del 20 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2400/84 della commissione, del 20 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2401/84 della commissione, del 20 agosto 1984, con cui si constata la situazione di crisi grave del mercato delle pere.

Pubblicati nel n. L 224 *del* 21 *agosto* 1984.

(213/C)

Regolamento (CEE) n. 2402/84 della commissione, del 21 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2403/84 della commissione, del 21 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2404/84 della commissione, del 14 agosto 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2006/80 che fissa i centri d'intervento per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2405/84 della commissione, del 21 agosto 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Regolamento (CEE) n. 2406/84 della commissione, del 21 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2407/84 della commissione, del 21 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2408/84 della commissione, del 21 agosto 1984, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 225 *del* 22 *agosto* 1984.

(214/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore di emendamenti agli articoli: 6 (2) (iv), 6 (4) (a), 7 (2) (ii) (iii) e 8 (3) della convenzione istitutiva di una Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Stoccolma, 14 luglio 1967).

Il 25 maggio 1984, conformemente a quanto previsto dall'articolo 17 della convenzione istitutiva di una Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Stoccolma, 14 luglio 1967) (detta convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 20 aprile 1977, come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 18 aprile 1977) sono entrati in vigore sul piano internazionale e per l'Italia i seguenti emendamenti alla predetta convenzione:

art. 6 (2) (iv): « triennal » è sostituito da « biennal »;

art. 6 (4) (a): « third » è sostituito da « second »;

art. 7 (2) (ii) (iii): « triennal » è sostituito con « biennal »;

art. 8 (3): il punto (iv) è eliminato.

(4631)

Entrata in vigore di emendamenti agli articoli: 13 (2) (a) (vi), 13 (7) (a), 14 (6) (a) (ii) e 14 (6) (a) della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (Parigi, 20 marzo 1883), così come modificata dall'atto di Stoccolma (14 luglio 1967).

Il 3 giugno 1984, conformemente a quanto previsto dall'art. 17 della convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 sulla protezione della proprietà industriale, così come modificata dall'atto di revisione di Stoccolma del 14 luglio 1967 (l'atto di revisione è entrato in vigore per l'Italia il 24 aprile 1977, come da comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 18 aprile 1977), sono entrati in vigore sul piano internazionale e per l'Italia i seguenti emendamenti alla predetta convenzione:

art. 13 (2) (a) (vi): « triennal » va sostituito con « biennal »;

art. 13 (7) (a): « third » è sostituito con « second »;

art. 14 (6) (a) (ii): « triennal » è sostituito con « biennal »;

art. 14 (6) (a): il punto (iii) viene eliminato.

(4632)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 ottobre 1983 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* della provincia di Massa Carrara;

Visto il decreto ministeriale in data 16 dicembre 1983 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Massa Carrara, nell'ordine appresso indicato:

	Candidato		Punti	
1)	Circosta Lorenzo	punti	141,140	su 174
2)	Dell'Isola Erasmo	»	136,738	»
3)	Gambassi Enrico	»	132,713	»
4)	Porcile Luciano	»	132,300	»
5)	Deyana Luca	»	130,533	»
6)	Recchia Ezio	»	128,194	»
7)	Compagnucci Carlo Filippo	»	125,909	»
8)	Rizzo Guido	»	125,809	»
9)	Gianfranchi Cleto R.	»	123,963	»
10)	Giacomelli Alvaro	»	122,846	»
11)	Zarcone Vincenzo	»	120,685	»
12)	Carlomagno Michele	»	120,632	«
13)	Gobbi Aldo	»	119,076	»
14)	Donzellini Ivo	»	118,983	»
15)	Pisauro Donato Eliglio	»	118,780	»
16)	Castellaneta Nicola	»	118,225	»
17)	Di Caprio Salvatore	»	118,033	»
18)	Scorza Saverio	»	117,007	»
19)	Ladogana Raffaele	»	116,824	»
20)	Domina Mariano	»	116,633	»
21)	Pesente Elio	»	116,627	»
22)	Torrella Michele	»	116,614	»
23)	Galatro Vittorio	»	116,593	»
24)	Caccavale Antonio	»	115,686	»
25)	Ciraulo Giorgio	»	115,449	»
26)	Caruso Michele	»	114,949	»
27)	Molinaroli Felice	»	114,686	»
28)	Nitti Gabriele	»	114,439	»
29)	Brun Flavio	»	114,254	»
30)	Frisi Doro	»	114,057	»
31)	Patriarca Mario	»	114,020	»
32)	Magoni Beniamino	»	113,966	»
33)	Caleffi Esterino	»	113,843	»
34)	Zambelli Carlo J.	»	113,809	»
35)	Lentini Graziano	»	112,935	»
36)	Matarrese Sebastiano	»	112,687	»
37)	Luchetti Loreto	»	112,433	»
38)	Scherillo Antonio	»	111,293	»
39)	Di Leo Accursio	»	110,978	»
40)	Cassi Giancarlo	»	110,939	»
41)	Pipia Giuseppe	»	110,286	»
42)	Ferrigato Giancarlo	»	110,064	»
43)	Summo Vito	»	109,756	»
44)	Coniglione Sebastiano	»	109,061	»
45)	Cagetti Silvio	»	108,810	»
46)	Stabili Franco	»	108,629	»
47)	Tangredi Giuseppe	»	108,624	»
48)	Muzzi Vitantonio	»	107,576	»
49)	Magnani Giovanni	»	106,957	»
50)	Bruni Ugo	»	106,925	»
51)	Longo Libero B.	punti	106,908	su 174
52)	Porretta Salvatore	»	106,603	»
53)	Zaffuto Paolo	»	106,330	»
54)	Licata Giovanni	»	105,941	»
55)	Pace Antonino	»	105,640	»
56)	Ugolotti Enrico	»	105,600	»
57)	Monea Luigi	»	105,284	»
58)	Mabizanetti Luigi	»	105,217	»
59)	Gengo Giuseppe	»	104,906	»
60)	Vista Carlo	»	104,794	»
61)	Scalzo Guido	»	104,433	»
62)	Rizzo Gerlando	»	103,721	»
63)	De Felice Renato	»	102,984	»
64)	Velardita Francesco	»	102,857	»
65)	Commisso Eugenio	»	102,490	»
66)	Macchiarola Francesco	»	102,440	»
67)	Esposito Elia	»	101,729	»
68)	Mazzeo Gennaro	»	101,676	»
69)	Bini Palmiro	»	101,486	»
70)	Chittaro Mario	»	101,398	»
71)	Cupioli Guido	»	101,383	»
72)	Barletta Cosimo	»	100,546	»
73)	Barbieri Leonida	»	100,123	»
74)	Cozzolino Antonio	»	100,041	»
75)	Farruggia Gerlando	»	95,840	»
76)	Mastinu Antonio G.	»	95,173	»
77)	Maiorano Italo	»	94,166	»
78)	Bigoni Riccardo	»	93,353	»
79)	Schiesaro Gianfranco	»	92,753	»
80)	Lenzetti Riccardo	»	92,166	»
81)	Parla Angelo	»	91,818	»
82)	Capizzi Vincenzo	»	90,349	»
83)	Priolo Vincenzo	»	88,896	»
84)	Sanfratello Salvatore	»	84,047	»
85)	Piunti Romano	»	77,491	»
86)	Berruti Carlo	»	70,666	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(4406)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'aula di anatomia ed istologia patologica - II Facoltà di medicina e chirurgia - Università di Napoli, via S. Pansini, 5, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 settembre 1984, ore 8,30;

seconda prova scritta: 26 settembre 1984, ore 8,30.

(4633)

Avviso di rettifica relativo a « Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università di Firenze ». (Concorsi pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 182 del 4 luglio 1984).

E' rettificato l'avviso relativo al concorso a posti di tecnico laureato presso il « Centro di calcolo elettronico » dell'Università di Firenze nel senso che i posti messi a concorso si intendono *n.* 2 anziché *n.* 3.

(4620)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica al « Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli ispettorati del lavoro ». (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario (concorsi) n. 1 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 228 del 20 agosto 1984).

Nello schema di domanda allegato al concorso pubblicato nel supplemento ordinario indicato in oggetto, a pagina 30, dove e detto: « ... a cinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera ausiliaria di concetto degli ispettorati del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna. », deve leggersi: « ... a quattordici posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli ispettorati del lavoro. ».

(4664)

Avviso di rettifica al « Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a trenta posti di collocatore, nel ruolo dei collocatori da destinare in Lombardia ». (Concorso pubblicato nel supplemento ordinario (concorsi) n. 2 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 228 del 20 agosto 1984).

Nel concorso citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario sopra indicato, alla pagina 10, art. 4, prove di esame, dove è detto: « Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1, avranno luogo con inizio alle ore 8,00 », deve leggersi: « Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1, avranno luogo con inizio alle ore 8,00, a Milano, nei giorni 2, 3, 4 gennaio 1985, presso l'Università del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, salvo la facoltà di istituire altre sedi ed altro calendario di esame, in relazione al numero degli aspiranti. In questo ultimo caso, ai candidati, sarà data comunicazione con lettera raccomandata con A.R. ».

(4665)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di ingegnere civile coordinatore presso unità sanitarie locali

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere civile coordinatore presso unità sanitarie locali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale sanitario della regione in Bologna.

(4580)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di operatore professionale dirigente, area infermieristica;

quattro posti di operatore professionale collaboratore-terapista della riabilitazione (il numero dei posti è elevato a cinque).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(4579)

R E G I O N I

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1984, n. 10.

Inquadramento nel ruolo organico della Regione del personale ex leggi n. 386/1974, n. 349/1977 e n. 833/1978.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 37 del 31 maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, numero 833, è inquadrato nel ruolo organico della regione Calabria di cui all'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Procedura e decorrenza dell'inquadramento

L'immissione nel ruolo organico della Regione del personale di cui al precedente art. 1 è effettuata con deliberazione della giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale di cui all'art. 1 può presentare domanda per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali delle unità sanitarie locali istituti con la legge regionale 2 giugno 1980, n. 19.

L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dello stato giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1° febbraio 1981, salvo quanto specificatamente previsto dalla presente legge.

Ai soli effetti giuridici l'inquadramento del personale previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441, decorre dal 1° gennaio 1981.

I periodi di servizio prestati, anteriormente alla data del 1° febbraio 1981, presso l'amministrazione di provenienza e presso la Regione sono considerati come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Inquadramento giuridico

L'inquadramento del personale previsto dal precedente art. 1 è disposto sulla base della qualifica o livello rivestito alla data del 31 gennaio 1981, in conformità della tabella di corrispondenza allegata alla presente legge.

Per il personale previsto dal quarto comma dell'articolo precedente l'inquadramento è operato con riferimento alla data del 31 dicembre 1980.

Qualora sopravvengano, anche successivamente all'adozione dei provvedimenti di inquadramento, modificazioni di qualifica o livello nell'ordinamento di provenienza che retroagiscono i propri effetti anteriormente alle date previste dai precedenti commi esse sono prese a base dell'inquadramento ovvero ne provocano la modifica.

Per il personale che rivesta negli ordinamenti di provenienza, alle date richiamate dai precedenti commi, qualifiche non espressamente previste nell'allegata tabella di corrispondenza, si procede all'inquadramento in via analogica sulla base dell'equipollenza tra le qualifiche stesse e quelle espressamente previste nella tabella.

Art. 4.

Criteri integrativi di inquadramento

Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge, per scopi di omogeneità e perequazione di collocazione, si applicano i seguenti criteri integrativi della tabella di corrispondenza allegata alla presente legge:

a) per il personale da inquadrare trovano applicazione, anche attraverso collocazione in soprannumero, le norme previste dall'art. 43, lettere *B* e *C*, della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, relative ad una diversa collocazione normativa del personale, ferme restando tutte le condizioni e modalità ivi previste.

Hanno titolo a fruire del beneficio di cui all'art. 43, lettera *B*, della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, gli impiegati posti al 30 settembre 1978 in posizioni giuridiche di concetto, esecutive, ausiliarie con almeno otto anni di anzianità effettiva minima di servizio nelle stesse. Gli impiegati aventi tali requisiti soggettivi sono inquadrati, anche in soprannumero, rispettivamente ai livelli iniziali di istruttore (livello 6°), di collaborazione (livello 5°) e di operatore specializzato (livello 4°).

Hanno titolo a fruire del beneficio di cui all'art. 43, lettera *C*, della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, gli impiegati posti al 30 settembre 1978, in posizione giuridica direttiva.

Gli impiegati aventi tale requisito soggettivo sono inquadrati, anche in soprannumero, nel livello funzionale di esperto (livello 7°) se in possesso alla data del 30 settembre 1978 di una anzianità minima di servizio effettivo di tre anni nella posizione giuridica direttiva; ove siano in possesso di una anzianità inferiore, detti impiegati sono inquadrati nel livello funzionale di istruttore (livello 6°) fino al compimento dei tre anni in posizione giuridica direttiva, a partire dal quale momento sono automaticamente reinquadrati nel livello funzionale di esperto con lo stesso meccanismo economico già adottato in sede di primo inquadramento.

I predetti criteri non si applicano al personale avente titolo a beneficiare delle norme di cui alla successiva lettera *c*);

b) il personale cui, in forza della normativa contrattuale degli enti di provenienza, sono applicabili in data successiva al 31 gennaio 1981, scorrimenti o passaggi di livello per il maturare di una determinata anzianità di servizio senza demerito ovvero per il superamento di concorsi conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, è reinquadrato al corrispondente livello del ruolo regionale, a decorrere dalla data in cui ha maturato o maturerà il relativo titolo e sempre che non abbia usufruito di uno dei criteri previsti alla precedente lettera *a*);

c) gli impiegati con qualifica di commesso sono inquadrati nel livello funzionale di operatore qualificato (livello 3°) se in possesso di una anzianità di servizio di otto anni alla data del 30 settembre 1978.

Gli impiegati con la qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento vengono inquadrati al livello funzionale di istruttore (livello 6°).

Gli impiegati con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore, in possesso al 31 dicembre 1979 di una anzianità di dieci anni nella qualifica di collaboratore e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto dall'allegata tabella di corrispondenza.

L'applicazione delle norme dei precedenti commi non può in ogni caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto alla posizione acquisita nell'ordinamento di provenienza.

Art. 5.

Determinazione della posizione economica di inquadramento

La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di scatti e classi economiche con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 per i dipendenti regionali, previsti dalla legge regionale 15 giugno 1981, n. 9.

La posizione giuridica nel livello di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione nel livello di inquadramento e quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica individuale garantendo comunque il godimento della frazione che viene a risultare in eccedenza.

Ai fini dell'inquadramento si applica, altresì, l'art. 43, lettera *g*) della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, intendendosi sostituita la data del 30 settembre 1978 con quella del 31 gennaio 1981 agli effetti del maturato in itinere che viene riconosciuto secondo le norme dell'ordinamento di provenienza.

Fino all'entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi gli effetti economici prodotti dagli ordinamenti di provenienza in vigore al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.

Art. 6.

Provvedimento di inquadramento

Il provvedimento di inquadramento è comunicato al dipendente. In esso dovranno essere specificatamente indicati:

1) il livello funzionale di inquadramento nel ruolo organico regionale;

2) la posizione giuridica nel livello funzionale di inquadramento;

3) la retribuzione mensile ed annua lorda.

Avverso il provvedimento di inquadramento è ammesso ricorso in opposizione da presentarsi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma. Entro sessanta giorni dal ricevimento, la giunta regionale decide in via definitiva sull'opposizione. Decorso tale termine il ricorso si intende respinto.

Art. 7.

Organico

Il personale di cui alla presente legge è inquadrato anche in soprannumero rispetto ai posti previsti nella pianta organica, di cui alla tabella *A* prevista all'art. 2 della legge regionale 21 marzo 1983, n. 12, alla cui rideterminazione si provvederà, con legge regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni, per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge o ai loro superstiti è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione sociale obbligatoria e dei fondi integrativi di previdenza. L'opzione dovrà essere esercitata nel termine di centottanta giorni dalla notifica della delibera di inquadramento.

Art. 9.

Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 1.600.000.000 per l'anno 1984, si provvede con parte dei fondi stanziati sul cap. 1003101 del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 che presenta sufficiente disponibilità.

Agli oneri per i futuri esercizi si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio relativi alle retribuzioni del personale.

Art. 10.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 23 maggio 1984

DOMINIJANNI

TABELLA DI CORRISPONDENZA

LIVELLO DI INQUADRAMENTO	POSIZIONE DI PROVENIENZA		
Regione	Parastato qualifiche ex D.P.R. n. 509/79	Ospedalieri livelli	Enti locali livelli ex D.P.R. n. 810/80
I	—	I	I
II	Commesso	II	II
III	Agente tecnico	III	III
IV	Archivista - Dattilografo - Operatore tecnico	IV	IV e V
V	Assistente, assistente tecnico, assistente tecnico professionale, seconda qualifica professionale	V e VI	VI e VII
VI	Collaboratore, collaboratore tecnico	VII	VIII
VII	Collaboratore tecnico professionale, collaboratore tecnico (analisti, statisti, sociologi), 1ª qualifica professionale, collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore	VIII ass. medico, isp. sanitario, ass. tecnico, coadiutore amministrativo, coadiutore tecnico (biologo fisico-chimico, ecc.), psicologo non medico, farmacista collaboratore	IX
VIII	Dirigente, dirigente superiore, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture complesse organizzative da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/75 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Medico della 1ª qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/75 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale, dirigente generale	I e II livello dirigenziale - aiuto medico e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, direttore tecnico (biologo e fisico chimico), direttore sanitario e primario, direttore amministrativo	X e XI

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1984, n. 11.

Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 31 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina i criteri e le modalità di inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo e non di ruolo definitivamente assegnato agli uffici regionali, in attuazione della legge regionale 27 ottobre 1983, n. 25, provenienti:

a) dall'amministrazione statale, a norma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) dagli enti di cui alla tabella *B* allegata al predetto decreto presidenziale, a norma della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

c) dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, soppressi con l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

d) dall'opera dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, a norma dell'art. 44, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

Art. 2.

L'inquadramento del personale di cui al precedente art. 1 è disposto con deliberazione della giunta regionale nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1° febbraio 1981, salvo quanto specificatamente previsto dalla presente legge.

Il periodo di servizio presso l'amministrazione di provenienza, nonche quello prestato presso la Regione anteriormente alla data del 1° febbraio 1981, sono considerati come servizio prestato alle dipendenze organiche dell'amministrazione regionale, ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.

Art. 3.

L'inquadramento del personale previsto dal presente art. 1 nel ruolo regionale è disposto sulla base della qualifica o livello rivestito alla data del 31 gennaio 1981, in conformità alla tabella allegata alla presente legge.

Qualora sopravvengano, anche successivamente all'adozione dei formali provvedimenti di inquadramento, modificazioni di qualifica o livello nell'ordinamento di provenienza, che retroagiscano i propri effetti anteriormente alla data, prevista dal precedente comma, esse sono prese a base dell'inquadramento e ne provocano la modifica.

Il personale, che nell'ordinamento di provenienza riveste qualifiche non espressamente previste nella tabella di cui al primo comma, verrà inquadrato in via analogica sulla base dell'equipollenza delle qualifiche stesse.

Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge, si applicano inoltre i seguenti criteri integrativi:

a) al personale da inquadrare nei ruoli della Regione vengono estese, anche attraverso la collocazione in soprannumero, le disposizioni di cui all'art. 43, lettere *b)* e *c)*, della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, modificate ed integrate dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 15 giugno 1981, n. 9, ferme restando tutte le condizioni e le modalità previste dalle norme medesime. Le disposizioni di cui sopra non si applicano al personale che usufruisce della normativa di cui alla successiva lettera *c)* ed a quello che, proveniente dallo Stato:

abbia goduto, in applicazione delle disposizioni della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base al vecchio ordinamento di provenienza;

abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 312/1980;

b) il personale, cui, in forza dell'art. 4 della legge n. 312/1980, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima, è collocato al livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare delle anzianità previste dal citato art. 4, ove non abbia usufruito di quanto previsto al precedente punto *a)*;

c) i dipendenti con qualifica di commesso vengono inquadrati nel terzo livello, al compimento di otto anni di anzianità di servizio al 30 settembre 1978.

I dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento vengono inquadrati nel sesto livello del ruolo regionale.

I dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31 dicembre 1979 di dieci anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonché i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto di divisione, in possesso al 31 dicembre 1979 di anni nove e mesi sei di anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto nella tabella di cui al primo comma;

d) l'applicazione delle predette norme transitorie non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza;

e) ai fini economici l'attribuzione del livello superiore è effettuata sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differena di livello.

Art. 4.

Ai fini della determinazione della posizione economica d'inquadramento si applicano i seguenti criteri:

a) per i dipendenti che hanno titolo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici spettanti, con decorrenza dal 1° febbraio 1981, ai dipendenti regionali, ai sensi dell'art. 20, lettere *b)* e *c)*, della legge regionale 15 giugno 1981, n. 9;

b) per il personale statale dei Ministeri, la posizione economica è determinata dall'applicazione degli effetti economici del rinnovo contrattuale di provenienza per il periodo 1° gennaio 1979-31 gennaio 1981; inoltre si tiene conto per la determinazione del maturato economico anche dei miglioramenti economici decorrenti dal 1° febbraio 1981, ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982, che sono previsti dalla normativa statale di origine contrattuale; non si applicano, invece, i benefici economici spettanti, con decorrenza dal 1° febbraio 1981, ai dipendenti regionali, ai sensi dell'art. 20, lettere *b)* e *c)*, della legge regionale 15 giugno 1981, n. 9;

c) al personale degli enti soppressi, privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979-1981 ed, eventualmente, nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti dell'ente di destinazione, sia ai fini della determinazione della posizione economica al 1° febbraio 1981 che per le competenze relative ai periodi predetti di vuoto contrattuale. Per il personale degli enti soppressi, per il quale gli ordinamenti di provenienza prevedono l'applicabilità del trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, si applicano i benefici economici contrattuali relativi a tale personale sino al 1° febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilità con i benefici economici degli accordi contrattuali degli impiegati regionali per lo stesso periodo;

d) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il maturato in itinere con le modalità indicate nell'art. 43, lettera *g)*, della legge regionale n. 15/1980, con riferimento alla data del 31 gennaio 1981.

Dal 1° febbraio 1981 compete al personale inquadrato la progressione economica prevista dall'art. 13 della legge regionale 15 giugno 1981, n. 9.

Sono comunque, fatti salvi, se più favorevoli, gli effetti economici maturati all'entrata in vigore della presente legge in virtù dell'ordinamento del personale dell'amministrazione di provenienza.

Al personale proveniente dallo Stato, dagli enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma ed inquadrato nel ruolo regionale, che continuerà ad operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati, viene corrisposta, fino all'entrata in regime degli accordi per il personale dipendente delle regioni in vigore dal 1° gennaio 1983, l'indennità di turno spettante alla data del 3 dicembre 1981, secondo gli ordinamenti di provenienza.

Per il personale proveniente dagli enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975, l'indennità di cui sopra non è suscettibile, pertanto, degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Art. 5.

Al personale delle opere universitarie, trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al compimento delle operazioni di reinquadramento previste dall'ordinamento di provenienza, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, fatto divieto, comunque, di cumulare i benefici del reinquadramento per mansioni effettuate secondo l'ordinamento di provenienza con i benefici di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 6.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL).

Agli effetti del trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente da enti soppressi e riformati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 è eseguita dal giorno dell'effettiva messa a disposizione.

Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge o ai loro superstiti è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'opzione deve essere esercitata nel termine di centottanta giorni dalla notificazione della delibera di inquadramento.

Art. 7.

Il personale è inquadrato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica del ruolo regionale, alla cui rideterminazione si provvederà con legge regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, dopo che saranno ultimate le procedure di inquadramento previste dalla legge medesima.

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 9 del 15 giugno 1981 è abolito.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con gli stanziamenti riguardanti le spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e con i corrispondenti stanziamenti che risulteranno iscritti nei bilanci dei successivi esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 23 maggio 1984

DOMINIJANNI

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regioni	Stato	Parastato
I livello	I livello	—
II livello	II livello	Commesso
III livello	III livello	Agente tecnico
IV livello	IV - V livello	Archivista - dattilografo - operatore tecnico
V livello	VI livello	Assistente, assistente tecnico, assistente tecnico professionale, seconda qualifica professionale
VI livello	VII livello	Collaboratore, collaboratore tecnico
VII livello	VIII livello	Collaboratore tecnico professionale, collaboratore tecnico (analisti, statistici sociologi) 1ª qualifica professionale, collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore
VIII livello	Direttore di divisione ad esaurimento ed ispettore generale ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge n. 312/80, primo dirigente, dirigente superiore	Dirigente, dirigente superiore, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture complesse organizzative da almeno un anno alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 761/79, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico che dell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/75 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Tecnico della 1ª qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/75 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale, dirigente generale

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1984, n. 12.

Norme concernenti l'esercizio del controllo regionale sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 31 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il controllo sulle deliberazioni degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico concernenti le materie indicate ai numeri 5), 6), 7), 8) e 9) dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 31 luglio 1980, è esercitato relativamente all'attività delle strutture presenti sul territorio della regione Calabria dal comitato di controllo di cui all'art. 2 della legge regionale n. 22 del 27 dicembre 1973 e all'art. 24 della legge regionale n. 18 del 2 giugno 1980, nelle forme e nei modi previsti dalle sopracitate leggi regionali.

Le norme di cui agli articoli 6 e 43 della legge regionale numero 22 del 27 dicembre 1973 si intendono applicabili in relazione agli atti di cui al precedente comma ancorché dichiarati provvisoriamente esecutivi ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 19, secondo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 617 ferma restando la competenza del comitato regionale di controllo, per il controllo di legittimità, le deliberazioni devono essere inviate alla giunta regionale la quale esprime il necessario parere entro i termini previsti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 23 maggio 1984

DOMINIJANNI

(3102)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1984, n. **24**.

Interventi urgenti per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria di competenza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 31 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata, anche su richiesta degli enti interessati, ad erogare l'intero ammontare delle somme occorrenti per l'esecuzione di urgenti interventi di costruzione e manutenzione di opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, secondo la classificazione prevista dal testo unico sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Art. 2.

La somministrazione di cui all'art. 1 è limitata ai soli casi in cui il mancato o tardivo intervento possa risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità, ovvero di salvaguardia di centri abitati, ovvero della rovina di opere di grande interesse pubblico.

L'intervento regionale è subordinato alla assunzione di formale impegno da parte dei beneficiari sulla successiva manutenzione, sorveglianza e gestione.

Art. 3.

L'approvazione del progetto da parte dell'assessore regionale dei lavori pubblici deve contenere sia l'autorizzazione di cui all'art. 93 del citato testo unico sulle opere idrauliche, sia la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera, sia la classificazione o l'individuazione della categoria assimilabile.

Art. 4.

Alla classificazione delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, si provvede con decreto dell'assessore regionale dei lavori pubblici, sentito il comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, e col parere della competente commissione consiliare.

Art. 5.

L'erogazione di cui all'art. 1 è autorizzata, per le sole opere di seconda categoria, anche in difetto della classificazione di legge, relativamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 6.

Ai fini dell'attuazione della presente legge non trovano applicazione in Sardegna le norme del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, per quanto in contrasto con la medesima.

Art. 7.

Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse limitatamente agli stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 24 maggio 1984

ROJCH

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1984, n. **25**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, concernente: « Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello statuto speciale per la Sardegna ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 31 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al termine dell'art. 5 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, è aggiunto il seguente terzo comma:

« Entro dieci giorni dal ricevimento il cancelliere provvede a trasmettere a spese dell'amministrazione regionale, i fogli ed i documenti di cui al primo comma all'ufficio regionale del *referendum* di cui all'articolo seguente ».

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura il presidente della giunta regionale nomina con proprio decreto l'ufficio regionale del *referendum* composto da:

a) un magistrato della corte d'appello di Cagliari, designato dal presidente della corte stessa, che lo presiede;

b) un magistrato del tribunale del capoluogo regionale, designato dal presidente del tribunale stesso;

c) un magistrato del tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, designato dal presidente del tribunale stesso;

d) un magistrato della sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti, designato dal presidente della sezione stessa;

e) il coordinatore generale della presidenza della giunta regionale.

Svolge le funzioni di segretario dell'ufficio un impiegato della sesta fascia funzionale del ruolo unico regionale in servizio presso la presidenza della giunta regionale: col medesimo decreto di cui al precedente comma si provvede alla nomina di un altro impiegato della sesta fascia funzionale in servizio presso la presidenza della giunta con funzioni di segretario supplente.

L'ufficio dura in carica per tutta la durata della legislatura ed in ogni caso fino alla sua sostituzione.

L'ufficio si riunisce nei locali messi a disposizione dalla presidenza della giunta.

Ai quattro componenti esterni dell'ufficio regionale del *referendum* compete un gettone di presenza per ogni seduta nella misura di L. 70.000, al lordo delle trattenute di legge.

Al coordinatore generale della presidenza della giunta ed al segretario dell'ufficio compete il gettone di presenza previsto dalle vigenti leggi regionali per il personale chiamato a far parte di comitati, consigli ed altri consessi.

L'ufficio regionale per il *referendum*, trascorsi quattro mesi dalla data del verbale di cui all'art. 4, provvede immediatamente, ove ritenga legittima la richiesta, alla verifica del numero complessivo dei richiedenti.

Qualora non sia stato raggiunto il numero di diecimila richiedenti, l'ufficio ne dà immediatamente atto con propria deliberazione che viene pubblicata entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione.

La richiesta perde efficacia e non può essere rinnovata se non sia decorso almeno un anno dalla data della stessa deliberazione ».

Art. 3.

L'art. 7 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Se è stato raggiunto il numero di diecimila richiedenti l'ufficio procede immediatamente alla verifica delle firme e dei verbali di dichiarazione di volontà.

Sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta e nelle relative sottoscrizioni, delle dichiarazioni di autenticazione e dei certificati elettorali allegati, l'ufficio verifica se i richiedenti siano elettori e se siano state osservate le prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5.

I risultati della verifica vengono riepilogati dall'ufficio in un verbale in cui si indica il numero complessivo delle richieste di cui è stata constatata la regolarità.

Quando è raggiunto il numero di diecimila richieste valide l'ufficio ne dà atto con deliberazione e sospende le operazioni di computo.

La deliberazione è immediatamente comunicata al presidente della giunta regionale.

Le operazioni di verifica devono essere ultimate entro quindici giorni.

Quando le richieste valide non raggiungessero il numero di diecimila l'ufficio ne dà atto con deliberazione secondo le modalità e gli effetti previsti dall'art. 6 ».

Art. 4.

L'art. 8 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Il *referendum* è indetto con decreto del presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla emanazione della deliberazione di cui all'art. 7, ovvero dalla trasmissione della richiesta di cui all'art. 3, o dalla deliberazione di cui all'art. 2; il decreto deve essere pubblicato entro i successivi cinque giorni.

L'effettuazione del *referendum* deve essere fissata fra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla data del decreto di indizione. Non può però effettuarsi un *referendum* se non siano decorsi almeno quattro mesi dalla data di effettuazione di un altro *referendum* o dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle due Camere, del consiglio regionale e dei consigli provinciali e comunali.

Qualora siano stati richiesti due *referendum* per l'abrogazione di leggi diverse il presidente ne ordina l'unione, ed essi si svolgono contemporaneamente con l'unica convocazione di elettori per il medesimo giorno. A tal fine l'indizione del *referendum* deve avvenire entro dieci giorni dalla deliberazione relativa alla richiesta del secondo *referendum*. Non potendo svolgersi più di due *referendum* in una medesima convocazione di elettori, gli altri *referendum*, eventualmente richiesti, sono rinviati a successive convocazioni, rispettandosi l'ordine cronologico delle deliberazioni di cui all'art. 7 ».

Art. 5.

Le spese afferenti all'art. 2 della presente legge, valutate in annue L. 1.000.000, sono imputate al capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1984 corrispondente al cap. 02102 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno 1983 ed ai corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

Alla suddetta spesa si farà fronte con il maggior gettito della quota spettante alla Regione ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122, dell'imposta sul reddito persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 24 maggio 1984

ROJCH

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1984, n. 26.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 31 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
Bilancio pluriennale

In deroga alle disposizioni di cui alle leggi regionali 1° agosto 1975, n. 33, e 5 maggio 1983, n. 11, è omessa, per l'anno finanziario 1984, la predisposizione del programma e del bilancio pluriennale.

Art. 2.
Determinazione spese carattere pluriennale

Le spese per le quali le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio, restano stabilite, per l'anno 1984, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l'anno 1984 sono confermate — salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge — nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l'importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

Art. 3.
Fondi « globali »

Nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1984.

I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:

a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - capitolo 03016) L. 56.410.000;

b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali - cap. 03017) L. 71.600.000.000.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 4.
Finanziamento quarto programma capo I legge regionale n. 45 *del* 1976

Per l'attuazione del quarto programma (1985-1987) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08015), è autorizzata la spesa complessiva di L. 234.000.000.000 così ripartita:

anno finanziario 1985 L. 64.000.000.000;
anno finanziario 1986 L. 70.000.000.000;
anno finanziario 1987 L. 100.000.000.000.

All'approvazione dei programmi di intervento per detto triennio i competenti consigli comunali e provinciali provvederanno entro il 31 dicembre 1984.

A decorrere dall'esercizio 1985, la misura annuale dei finanziamenti stabiliti in favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, come modificata dall'art. 14 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, è incrementata del trenta per cento.

Art. 5.
Rideterminazione quote terzo programma capo I legge regionale n. 45 *del* 1976

Le quote determinate dall'art. 24 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, per l'attuazione del terzo programma (1982-1984) di opere pubbliche di cui al capo I della legge

regionale 6 settembre 1976, n. 45 (cap. 08015) in L. 85.000.000.000 per l'anno finanziario 1984 ed in L. 20.640.000.000 per quello 1985, sono rideterminate nel seguente modo:

anno finanziario 1984 L. 80.000.000.000;

anno finanziario 1985 L. 25.640.000.000.

Art. 6.

Programma straordinario di opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale

Per l'attuazione di un programma straordinario di interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale, è autorizzata, nell'anno 1984, la spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 08016).

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

Determinazione stanziamento interventi capo III legge regionale n. 45 del 1976

Lo stanziamento da destinare agli interventi di cui al capo III della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è determinato per l'anno 1984 in L. 500.000.000 (cap. 08017).

Art. 8.

Contributi straordinari ai comuni per opere pubbliche

E' autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di L. 40.000.000.000 (cap. 08055/01) per l'esecuzione, da parte dei comuni, di opere pubbliche di loro interesse con particolare riferimento a quelle relative all'approvvigionamento idrico, a quelle igieniche e per la difesa dagli incendi.

La somma di cui al precedente comma verrà così ripartita:

L. 15.000.000.000 ai comuni con popolazione residente sino a 2000 abitanti;

L. 15.000.000.000 ai comuni con popolazione residente compresa tra i 2.001 e 10.000 abitanti;

L. 5.000.000.000 ai comuni con popolazione residente compresa tra 10.001 e i 20.000 abitanti;

L. 5.000.000.000 ai comuni con popolazione residente compresa tra 20.001 e i 50.000 abitanti, esclusi i capoluoghi di provincia.

Le somme ripartite in quote uguali all'interno delle rispettive categorie sono erogate direttamente ai comuni.

Art. 9.

Opere acquedottistiche e fognarie

Per l'attuazione di un programma di opere acquedottistiche e fognarie è autorizzata, per l'anno finanziario 1984 ad integrazione delle assegnazioni statali disposte ai sensi delle leggi 1° maggio 1976, n. 319, e 24 dicembre 1979, n. 650, la spesa di L. 23.000.000.000 (cap. 08035/03).

Art. 10.

Opere pubbliche di interesse provinciale

E' autorizzata la spesa di L. 20.000.000.000 (cap. 08029) da destinare, nei limiti di L. 5.000.000.000 per territorio provinciale, ad opere pubbliche di interesse provinciale.

Art. 11.

Spese per l'attuazione di un programma di opere portuali

Per l'anno 1984 è autorizzata la spesa di L. 10.000.000.000 per l'attuazione di un programma di opere portuali (cap. 08182).

Art. 12.

Palazzo del consiglio regionale

Ad integrazione degli stanziamenti disposti con la legge regionale 16 giugno 1980, n. 19, è autorizzata, nell'anno 1984, l'ulteriore spesa di L. 3.000.000.000 (cap. 08004) per i lavori di costruzione e per l'arredamento del palazzo del consiglio regionale in Cagliari.

Art. 13.

Programmi per il completamento di opere pubbliche

Per il completamento delle opere già incluse nei programmi approvati dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e trasferite alla Regione è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, ad integrazione delle assegnazioni ricevute ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la spesa di L. 5.500.000.000 (cap. 08025/01).

Per l'attuazione di un programma di completamento di strade di interesse regionale (cap. 08042) è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di L. 2.200.000.000.

E' autorizzata la spesa complessiva di L. 1.760.000.000 (capitolo 08027) per il completamento di opere pubbliche parzialmente eseguite con i fondi del quinto programma esecutivo della legge 11 giugno 1962, n. 588; detto stanziamento sarà trasferito alla contabilità speciale di cui alla precitata legge in un'unica soluzione, per essere erogato con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 dello stesso quinto programma esecutivo.

Art. 14.

Trasferimento abitati Gairo e Osini

Per la prosecuzione del programma straordinario di interventi per la sistemazione e il consolidamento di aree, anche mediante opere di carattere idraulico, nonché per l'urbanizzazione di nuove aree necessarie per il trasferimento degli abitati di Gairo e Osini, è autorizzata, in conto di future assegnazioni statali, l'anticipazione di L. 2.000.000.000 per il 1984 (capitolo 08146/01).

Art. 15.

Programma straordinario di edilizia agevolata

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, ad integrazione degli stanziamenti disposti dallo Stato per il biennio 1984-85 con la legge n. 457 del 5 agosto 1978, un programma di edilizia agevolata a favore delle cooperative edilizie, che abbiano assegnata l'area da parte del comune entro il 31 dicembre 1984.

I finanziamenti di cui al comma precedente sono concessi dall'amministrazione regionale secondo i parametri oggettivi e soggettivi, i limiti e le modalità poste dalla legge n. 457 del 5 agosto 1978.

Il contributo regionale sugli interessi di preammortamento è comunque corrisposto per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla prima semestralità di contributo.

Per la realizzazione del programma di cui al precedente primo comma è disposto lo stanziamento del limite di impegno (cap. 08109):

di L. 5.000.000.000 per l'esercizio 1984;

di L. 9.000.000.000 dall'esercizio 1985 all'esercizio 1988;

di L. 7.500.000.000 dall'esercizio 1989 all'esercizio 1992;

di L. 6.500.000.000 dall'esercizio 1993 all'esercizio 1996;

di L. 3.200.000.000 dall'esercizio 1997 all'esercizio 2000.

Art. 16.

Piani per insediamenti produttivi

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 5.000.000.000 (cap. 08206) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo II.5, lettera c), del programma di intervento per gli anni 1982-84 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno e da erogare agli enti locali per il reperimento e l'attrezzatura di aree da destinarsi all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma secondo, della stessa legge n. 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 8.2.5/I del citato programma d'intervento.

Art. 17.

Aree edificabili e loro urbanizzazione primaria

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 19.000.000.000 (capitolo 08092/02) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo III.2 del programma di intervento per gli anni 1982-84 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, e relativi all'acquisizione da parte dei comuni di aree edificabili, nonchè all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; detto stanziamento è trasferito dal bilancio

della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma secondo, della stessa legge n. 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.2/I del citato programma di intervento.

Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente si prescinde dalle classi demografiche dei comuni di cui al punto 17 del citato titolo di spesa 8.3.2/1.

Art. 18.

Interventi copertura canali

Per l'attuazione delle opere di copertura o di deviazione di canali correnti all'interno dei centri abitati previste dal paragrafo III.1 del programma d'intervento per gli anni 1982-84 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, è autorizzato lo stanziamento aggiuntivo di lire 10.000.000.000 (cap. 08035/05); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2, comma secondo, della stessa legge n. 268 del 1974 per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.1/I del citato programma d'intervento.

Cinque miliardi sono destinati alla copertura del canale che attraversa gli abitati di Cagliari, Monserrato, Selargius e Quartucciu; un miliardo è destinato alla deviazione e la sistemazione del canale di Sestu.

Art. 19.

Programma straordinario di edilizia scolastica

L'amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, un programma straordinario nel settore dell'edilizia scolastica, finalizzato ad interventi urgenti per il riattamento, adeguamento e completamento di lotti funzionali di edifici destinati a scuole statali di ogni ordine e grado.

Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente la cui esecuzione è affidata ai comuni e alle province, è autorizzata, per il 1984, la spesa di lire 21 miliardi (capitolo 08117/01). Nella ripartizione dei fondi si terrà conto, in via preferenziale, dell'incremento della popolazione scolastica della scuola dell'obbligo registrato negli ultimi cinque anni.

Art. 20.

Infrastrutture nelle terre pubbliche

Nelle more dell'emanazione di provvedimenti organici per la valorizzazione delle terre pubbliche ed il risanamento delle aree degradate è autorizzata, con carico al bilancio della Regione per l'anno 1984 (cap. 08055/02), la spesa di L. 8.000.000.000 per l'esecuzione di un programma di infrastrutture nelle terre pubbliche con particolare riguardo a quelle per la prevenzione e per l'estinzione degli incendi; alla realizzazione dello stesso programma è destinato, altresì, lo stanziamento di lire 4 miliardi di cui al successivo art. 29, lettera *m*/01 (cap. 08055/03).

Art. 21.

Contributi alle cooperative edilizie

I finanziamenti di cui all'art. 13, terzo cmma, della legge regionale n. 12 del 12 maggio 1983 possono essere concessi alle cooperative edilizie i cui lavori siano stati ultimati non oltre il 31 dicembre 1983.

Art. 22.

Contributo per il completamento e la ristrutturazione dei teatri di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma di L. 7.000.000.000 (cap. 08069/04) per il completamento del teatro civico di Cagliari e del teatro Moderno di Oristano e per la ristrutturazione dell'Auditorium del Conservatorio musicale di Sassari e del teatro Eliseo di Nuoro.

Nell'ambito delle somme di cui al precedente comma lire 5.000.000.000 sono destinate al comune di Cagliari quale concorso regionale al completamento del teatro civico.

Tale stanziamento di L. 7.000.000.000 è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'art. 2 della legge 24 maggio 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.3/1 del programma di interventi per gli anni 1982-84 della legge medesima, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983.

Art. 23.

Contributi per la costruzione del mercato ittico di Cagliari e del mercato ortofrutticolo di Nuoro

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al comune di Cagliari la somma di L. 4.000.000.000 ed al comune di Nuoro la somma di L. 2.000.000.000 (cap. 08069/02) quale contributo per l'avvio delle opere di costruzione del mercato ittico di Cagliari e del mercato ortofrutticolo di Nuoro.

L'attribuzione della somma è disposta con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1955, n. 1.

Art. 24.

Aumento massimale mutui legge n. 457 del 1978

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a richiesta degli interessati, l'onere conseguente all'aumento del massimale di mutuo da L. 36.000.000 a L. 40.000.000 per gli interventi di edilizia agevolata, nuove costruzioni, relativi al progetto biennale 1980-81 approvato con decreto del presidente della giunta regionale del 26 maggio 1981, n. 50.

Per l'assunzione dell'onere di cui al comma precedente, il limite di impegno disposto dall'art. 27 della legge regionale 11 novembre 1982, n. 38, come modificato dall'art. 13 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, è rideterminato in lire 920.000.000 dall'esercizio 1984 all'esercizio 1988 (cap. 08091/01).

Art. 25.

Certificato di regolare esecuzione

Gli importi di cui all'art. 11 ed al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, sono elevati a lire 100.000.000.

Parimenti, l'importo di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale medesima, è elevato a L. 300.000.000.

Art. 26.

Termine utilizzo sovvenzioni capo I legge regionale n. 45 del 1976

L'impegno delle sovvenzioni regionali concesse a province e comuni per ciascun triennio, in applicazione del capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e la conseguente obbligazione giuridica a pagare, devono essere assunti da tali enti entro il perentorio termine del 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo alla scadenza del triennio cui le sovvenzioni stesse si riferiscono.

Per i trienni 1976-78 e 1979-81 il predetto termine è fissato al 31 dicembre 1984.

Art. 27.

Modifica limiti di importo approvazione progetti

I limiti di importo stabiliti dall'art. 20, primo comma, della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, modificato dall'art. 29 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, sono così aggiornati e modificati:

da L. 80.000.000 a L. 100.000.000 per i comuni e loro consorzi non dotati di ufficio tecnico;

da L. 160.000.000 a L. 200.000.000 per i comuni e loro consorzi dotati di ufficio tecnico diretto da un geometra o equiparato;

da L. 280.000.000 a L. 500.000.000 per i comuni e loro consorzi dotati di ufficio tecnico diretto da ingegnere o architetto;

da L. 400.000.000 a L. 800.000.000 per gli organismi comprensoriali ed i comuni capoluoghi di provincia;

da L. 400.000.000 a L. 1.000.000.000 per le amministrazioni provinciali.

Gli importi di cui all'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 e del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, modificati dall'art. 29 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, sono elevati in oltre L. 1.000.000.000.

Il terzo comma dell'art. 10, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, è abrogato.

Art. 28.

Programma straordinario di opere pubbliche nel comune di Cardedu

Per l'attuazione di un programma straordinario finalizzato alla costruzione di opere pubbliche nel comune di Cardedu, è autorizzata la spesa di L. 800.000.000 (cap. 08016/02).

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 29.
Destinazione quote legge n. 984 del 1977

A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l'applicazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono autorizzate, nell'anno finanziario 1984, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

a) esecuzione di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica in applicazione dell'art. 22 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06249): L. 40.000.000.000;

b) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell'art. 17, commi primo e secondo del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (cap. 06245): L. 2.500.000.000;

c) concorso della Regione nelle spese di gestione ottenute dal consorzio di bonifica della Sardegna meridionale in applicazione dell'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7 (cap. 06263/01): L. 1.500.000.000;

d) costruzione di acquedotti rurali, in applicazione del l'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dell'art. 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06086): lire 2.000.000.000;

e) esecuzione di opere di elettrificazione agricola, in applicazione dell'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell'art. 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06087): L. 5.000.000.000;

f) costruzione, riattamento e completamento di strade vicinali ed interpoderali, in applicazione dell'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell'art. 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06088): L. 11.000.000.000;

g) concessione di contributi al centro regionale agrario sperimentale per il potenziamento dell'attività vivaistica (capitolo 06019): L. 500.000.000;

h) contributi per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06051): L. 3.000.000.000;

i) costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette, ammodernamento e ristrutturazione di serre con esclusione di quelle in legno e plastica, ivi comprese le attrezzature atte ad utilizzare l'energia solare ed eolica, in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06053): L. 10.000.000.000;

l) impianti di olivi, mandorli, noccioli e noci in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06055): L. 400.000.000;

m) contributi, anche integrativi, per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangivento, in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025/01): L. 3.000.000.000;

m/01) finanziamenti per l'esecuzione di un programma di infrastrutture nelle terre pubbliche con particolare riguardo a quelle destinate alla prevenzione e all'estinzione degli incendi (cap. 08055/03): L. 4.000.000.000;

n) concessione di un contributo per le attività istituzionali del consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021): L. 50.000.000;

o) concessione, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, di contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa, per l'acquisto di mezzi e attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, e successive modificazioni (cap. 06222): L. 2.000.000.000;

p) concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (capitolo 06068): L. 8.567.000.000;

q) finanziamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura in applicazione della legge regionale 15 marzo 1976, n. 14 (cap. 06012): L. 60 000.000;

r) iniziative dirette dell'amministrazione regionale per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica, in applicazione delle leggi 29 giugno 1929, n. 1366, 27 novembre 1956, n. 1367, legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67, art. 13 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06150): L. 750.000.000;

s) contributi e premi per l'adattamento e la modernizzazione delle strutture di produzione delle carni bovine, ovine e caprine in applicazione del regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio del 30 giugno 1981 (cap. 06152): L. 5.980.000.000;

t) concessione di contributi per l'acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163): L. 1.370.000.000;

u) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06164): L. 500.000.000;

v) contributi alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori per l'attuazione del programma annuale riguardante la tenuta dei libri genealogici e lo svolgimento dei controlli funzionali, in applicazione della legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67, e dell'art. 26 della presente legge (cap. 06171/01 - parte): L. 1.500.000.000;

z) concessione di contributi alle latterie sociali cooperative e alle cantine sociali cooperative per la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti razionali (capitolo 06231/01): L. 5.000.000.000.

Art. 30.
Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è disposto l'ulteriore limite d'impegno di L. 4.500.000.000; le relative annualità saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1984 al 2005 (capitolo 06060).

Art. 31.
Infrastrutture agricole

E' autorizzata, nell'anno 1984, la spesa complessiva di lire 8.000.000.000 per la concessione delle seguenti provvidenze:

contributi e premi per la costruzione di laghi collinari (cap. 06083) L. 3.000.000.000;

contributi per la costruzione di acquedotti rurali (capitolo 06086/01) L. 1.500.000.000;

contributi per piani di elettrificazione agricola (capitolo 06087/01) L. 1.500.000.000;

contributi per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali (cap. 06088/01) L. 2.000.000.000.

Art. 32.
Fondo regionale sviluppo zootecnia

L'integrazione del fondo di cui all'art. 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, concernente la concessione di prestiti per lo sviluppo della zootecnia ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni ed integrazioni (capitolo 06107), è determinata, per l'anno finanziario 1984, in lire 2.000.000.000.

Art. 33.
Formazione proprietà coltivatrice

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e relativi all'acquisto di fondi rustici, è autorizzato, l'ulteriore limite di impegno di L. 1.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1984 all'anno 2003 (cap. 06220).

Art. 34.
Importo massimo dei mutui per l'acquisto di fondi rustici

Gli importi massimi dei mutui per l'acquisto di fondi rustici, previsti dall'art. 5 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, sono elevati a L. 150.000.000 per le aziende agricole e a L. 750.000.000 per le cooperative agricole.

Nell'ambito di detti massimali i mutui sono concessi al prezzo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 35.
Contributi per impianti cooperativi

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000.000 nell'anno finanziario 1984 per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, a favore delle strutture cooperative (cap. 06234).

Art. 36.
Piano zone interne

Una quota, pari a L. 4.000.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinato ad incrementare:

per L. 3.000.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli);

per L. 1.000.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.07 per le iniziative previste dal paragrafo 7.2 perchè venga destinato alle perizie suppletive, alla revisione prezzi ed ai completamenti delle strutture per mercati e mostre zootecniche che abbiano già avuto un finanziamento sullo stesso titolo.

Art. 37.
Anticipazione a favore delle organizzazioni professionali degli agricoltori

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle organizzazioni professionali di coltivatori diretti e di pastori, beneficari dei contributi e sussidi concessi a sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 6 aprile 1954, n. 7, modificata dalla legge regionale 26 aprile 1974, n. 5, anticipazioni pari al 50 per cento del contributo concesso.

Art. 38.
Interpretazione autentica dell'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, riguardante gli impianti cooperativi di trasformazione.

Gli incentivi previsti dall'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, sono quelli contributivi.

Le eventuali integrazioni di contributo rispetto alle provvidenze nazionali o comunitarie, oltre che regionali, si applicano anche ai lavori e agli acquisti contemplati in provvedimenti di concessione non ancora collaudati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 39.
Contributo straordinario a favore della Di.Co.Vi.Sa.

E' autorizzata la spesa di L. 2.700.000.000 a favore della Di.Co.Vi.Sa. per la realizzazione di un impianto di stoccaggio (L. 1.000.000.000) e per l'installazione di un impianto di distillazione (L. 1.700.000.000) (cap. 06237).

Art. 40.
Contributo straordinario alle cantine sociali e ai produttori di vernaccia

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per il 1984 un contributo straordinario di L. 400.000.000 alle cantine sociali e ai proprietari singoli e associati di vernaccia per l'abbattimento degli interessi (cap. 06229/01).

Tale contributo verrà ripartito in proporzione sulla base della vernaccia DOC prodotta nel 1983.

Art. 41.
Contributo per l'incoraggiamento della silvicoltura

Il contributo per le opere di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13, è elevato fino al 75 per cento della spesa ammessa.

La liquidazione dello stesso contributo può effettuarsi anche prima della scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'art. 6 della citata legge regionale n. 13, purchè sia accertato l'avvenuto attecchimento delle piante.

Art. 42.
Aiuti agli investimenti collettivi di carattere zootecnico nelle zone montane e svantaggiate

Il secondo comma dell'art. 45 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:

« La spesa ammissibile per i suddetti investimenti non può eccedere il doppio della partecipazione massima fissata dalla CEE con la direttiva n. 75/268 e successive modificazioni ».

Art. 43.
Associazioni allevatori

Dopo l'art. 3 nella seguente legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67, è inserito il seguente art. 3-*bis*:

« Con le stesse modalità e misure di cui al precedente articolo, l'amministrazione regionale è altresì autorizzata, sulla base di un preventivo annuale di spesa, a concedere un contributo a favore dell'associazione regionale allevatori della Sardegna sulle spese di funzionamento da questa annualmente sostenute per il coordinamento delle attività delle associazioni provinciali allevatori relative alla tenuta dei libri genealogici ed alla effettuazione dei controlli funzionali, nonchè di ogni altra attività rivolta all'incremento, al miglioramento ed alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali, nel quadro degli indirizzi e della programmazione regionale ».

Art. 44.
Applicazione della legge n. 423 del 1981

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 30 per cento in favore delle cooperative e fino al 50 per cento in favore dei consorzi delle medesime della spesa ritenuta ammissibile per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 3 della legge 1° agosto 1981, n. 423 (capitoli 06227, 06228 e 06229).

I contributi di cui al terzo comma dello stesso art. 3 potranno essere concessi anche per lo stoccaggio del latte.

Art. 45.
Aziende colpite da peste suina

La misura massima dei prestiti previsti dall'art. 1 della legge regionale 19 luglio 1978, n. 48, recante « Interventi a favore delle aziende colpite da peste suina africana » deve essere riferita ai singoli eventi dannosi.

Art. 46.
Centri di assistenza tecnica

Lo stanziamento di L. 60.000.000, iscritto al cap. 06012 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio di previsione della Regione per il 1984, è destinato al rimborso delle maggiori spese sostenute in esercizi precedenti dagli enti già concessionari dei centri di assistenza tecnica in agricoltura.

Art. 47.
Contributo straordinario all'I.I.I. (Istituto incremento ippico)

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1984, all'Istituto incremento ippico un contributo straordinario di L. 1.000.000.000.

Tale stanziamento è destinato ad integrare il 50 per cento i programmi di investimento dell'istituto per favorire l'aumento della produzione di carne equina e per lo sviluppo delle attività culturali e sociali, e per il 50 per cento alla valorizzazione di Foresta Burgos quale centro di turismo equestre (cap. 06271/02)

Art. 48.
Concorso nel pagamento di interessi per credito agrario di esercizio

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso del pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agrario di esercizio contratte dagli allegatori di ovini e caprini e comunque scadute o scadenti nel 1984.

La misura del concorso è pari a quella relativa al credito di conduzione (cap. 06095).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E ARTIGIANATO

Art. 49.

Fondo tutela livelli occupativi

L'integrazione del fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (cap. 09050) è determinata, per l'anno finanziario 1984, in L. 31.000.000.000.

Di tale stanziamento una quota pari a L. 16.000.000.000 è riservata al finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.

Art. 50.

Consorzio di garanzia fidi

Al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, istituito con la legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5, è aggiunto il seguente quarto comma:

« Il contributo di cui al comma precedente viene integrato annualmente in misura non superiore al 30 per cento dell'incremento verificatosi nella consistenza dei fondi a seguito di nuove partecipazioni dei soci ».

Art. 51.

Consorzi di garanzia fidi nei settori del commercio, dei servizi, del turismo e dell'artigianato

In favore dei consorzi di garanzia fidi costituiti fra imprese operanti nei settori del commercio, dei servizi, del turismo, dell'artigianato, rispondenti alle caratteristiche da individuarsi con direttive della giunta regionale, l'assessore regionale del turismo, artigianato e commercio è autorizzato a concedere un contributo *una tantum* per incrementare i fondi garanzia dei consorzi medesimi, in misura non superiore al 50 per cento della consistenza del fondo quale risulta al momento della concessione del contributo (cap. 07063).

Art. 52.

Concorsi interessi prestiti piccole e medie imprese industriali

All'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, modificativo dell'art. 1 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5, e aggiunto il seguente art. 4-*bis*:

« E' autorizzata la concessione di concorsi per l'abbattimento dei tassi d'interesse applicati ai prestiti concessi da istituti e aziende di credito con la garanzia dei consorzi fidi di cui all'articolo precedente, nella misura di tre punti (cap. 09042).

Detti concorsi sono erogati tramite gli istituti o aziende di credito concedenti con i quali l'amministrazione regionale stipulerà apposita convenzione ».

Art. 53.

Concorsi interessi prestiti nei settori del commercio, dei servizi, del turismo, dell'artigianato

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso per l'abbattimento, nella misura di tre punti, dei tassi d'interesse applicati ai prestiti concessi da istituti o aziende di credito con la garanzia dei consorzi di garanzia fidi costituiti fra imprese operanti nei settori del commercio, dei servizi, del turismo, dell'artigianato (cap. 07064).

Detti concorsi sono erogati tramite gli istituti o aziende di credito concedenti con i quali l'amministrazione regionale stipulerà apposita convenzione.

Art. 54.

Contributi alle società consortili industriali

Le somme assegnate allo Stato in attuazione dell'art. 21 della legge 21 maggio 1981, n. 240, sono utilizzate per l'erogazione dei contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento e fino ad un massimo di L. 300.000.000 a favore delle società consortili miste tra piccole e medie imprese industriali che si costituiscano per il perseguimento degli scopi previsti dall'art. 17 e secondo le modalità stabilite dalla legge medesima (cap. 09038).

Art. 55.

Partecipazioni azionarie

L'applicazione dell'art. 60 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativamente alle partecipazioni azionarie, già sottoscritte ai sensi della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, è sospesa sino al 31 dicembre 1984; sino a tale data, in materia, si applicano le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore di detta legge regionale n. 11 del 1983.

Il fondo costituito presso il Credito industriale sardo (CIS) ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, è articolato in due sezioni destinate, rispettivamente, alla partecipazione al capitale di enti ed imprese ed alla concessione di garanzie sussidiarie.

Le disponibilità, esistenti sul predetto fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ripartite tra le suddette sezioni rispettivamente in ragione del 70 e del 30 per cento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 56.

Anticipazioni ai comuni per l'assistenza e beneficienza

Al fine di consentire ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficienza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, nelle more delle erogazioni statali previste dalla legge 13 aprile 1983, n. 122, l'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli stessi la somma complessiva di lire 10 miliardi, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 (cap. 02131).

Detto stanziamento viene ripartito tra i comuni in ragione della loro popolazione secondo i dati ufficiali ISTAT dell'ultimo censimento e previa applicazione dei moltiplicatori 3, 2 e 1, rispettivamente alle seguenti fasce di comuni:

a) comuni montani;

b) comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;

c) altri comuni.

Il rimborso da parte dei comuni deve aver luogo entro un anno dalla riscossione delle somme erogate loro dallo Stato ai sensi della precitata legge 13 aprile 1983, n. 122, in misura non superiore alle medesime erogazioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 57.

Anticipazioni sul ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto

Nelle more dell'erogazione da parte dello Stato del conguaglio della quota del fondo nazionale trasporti di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, relativa all'anno 1983, l'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con mezzi propri e sino alla concorrenza di L. 4.000.000.000, i saldi spettanti alle aziende di trasporto pubbliche e private per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno medesimo (capitolo 13001).

Le modalità del recupero saranno disposte con successiva legge regionale.

Art. 58.

Aziende di trasporto Contributi integrativi per investimenti

Nello stanziamento di L. 4.000.000.000 iscritto al cap. 13026 una quota pari a L. 3.500.000.000 è riservata all'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.); nei confronti della stessa azienda la misura complessiva dei contributi può essere commisurata all'intera spesa ritenuta ammissibile.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

Art. 59.

Programma pilota in Ogliastra

L'amministrazione regionale è autorizzata ad attuare gli interventi compresi nel « Programma pilota nel territorio della Ogliastra » per una spesa complessiva di L. 12.965.000.000 a fronte della quale la Comunità economica europea concede un contributo previsto in L. 7.639.000.000 (cap. E. 31306).

Gli interventi relativi alla viabilità, elettrificazione, approvvigionamento idrico, centri zootecnici, centro di commercializzazione, protezione incendi, applicazione della ricerca e centro raccolta legna, per complessive L. 7.607.000.000, gravano sul fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.

A tale spesa si fa fronte per L. 4.590.500.000, pari alla relativa quota del contributo della C.E.E., con un versamento a detto fondo dal bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 (cap. 06285) e per L. 3.016.500.000 mediante utilizzazione di un pari importo di interessi attivi maturati, al 31 dicembre 1983, sul conto corrente bancario relativo alla stessa contabilità speciale.

In corrispondenza con tali disponibilità sono apportate le seguenti variazioni in aumento ai titoli di spesa del piano di cui ai precedenti commi:

P/1.01, viabilità, elettrificazione, approvvigionamento idrico L. 4.297.000.000;

P/1.05, protezione incendi, centro raccolta legna lire 410.000.000;

P/1.07, centri zootecnici, centro commercializzazione lire 1.900.000.000;

P/1.10, applicazione ricerca L. 1.000.000.000;

totale L. 7.607.000.000.

Gli interventi relativi alle strutture di esposizione, al centro di formazione professionale, agli aiuti, agli investimenti, ai servizi comuni ed all'assistenza tecnica sono svolti a cura dell'ISOLA - Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano, a favore del quale viene autorizzato un finanziamento di lire 2.748.000.000 (cap. 07042).

Gli altri interventi gravano sui seguenti capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'anno 1984 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

turismo rurale, infrastrutture L. 350.000.000, cap. 08215;
promozione turistica L. 200.000.000, cap. 07001;
acquacoltura L. 1.800.000.000, cap. 05078/01.

Gli interventi di animazione socio-economica gravano per L. 260.000.000 sul titolo di spesa 8.4.2/I del programma d'intervento 1982-84 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

Art. 60.
Industrie agro-alimentari isolane

Per le industrie agro-alimentari utilizzatrici di materie prime isolane o prodotti agricoli isolani, i prestiti di cui all'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi anche in eccedenza al limite stabilito dall'art. 27 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'industria, di concerto con l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Con le stesse modalità vengono approvati i criteri relativi alla concessione ed i requisiti quanti-qualitativi delle produzioni realizzate dalle industrie richiedenti.

A favore delle stesse industrie agro-alimentari possono altresì essere estesi i benefici contributivi previsti dall'art. 1 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, per l'acquisto di mezzi di trasporto refrigeranti, in misura superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Alle predette agevolazioni creditizie e contributive sono ammesse le ditte, le cooperative e le associazioni dei produttori che sottoscrivano gli accordi interprofessionali entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente norma.

Art. 61.
Cooperative artigiane di garanzia

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1984, ad integrazione delle provvidenze di cui all'art. 38, lettera *a*), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, contributi «una tantum» alle cooperative artigiane di garanzia operanti in Sardegna per l'integrazione del fondo patrimonio delle stesse (cap. 07029).

La misura di detti contributi è così determinata:

cooperative con oltre 100 soci: L. 100.000.000;
cooperative con oltre 200 soci: L. 200.000.000;
cooperative con oltre 300 soci: L. 300.000.000.

Art. 62.
Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia

La misura dei contributi in conto capitale, concedibili ai sensi dell'art. 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è stabilita nel 30 per cento della spesa di investimento documentata.

Detto contributo è elevato all'80 per cento per gli investimenti previsti al n. 5 della predetta norma.

Art. 63.
Programma di formazione professionale

In relazione all'incremento della svalutazione monetaria è sospesa l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'art. 31 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 47.

La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1984 è determinata in L. 25.000.000.000 (cap. 10001).

Art. 64.
Credito di esercizio alle aziende turistico-ricettive

Al fine di sostenere l'attività turistica e stimolarne l'espansione anche in funzione dell'incremento dei livelli occupativi, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle aziende turistico-ricettive, che ricorrano ad aziende di credito convenzionate per ottenere l'erogazione di crediti a breve in conto gestione, contributi in conto interessi e garanzie sussidiarie sulle operazioni medesime.

Del contributo possono beneficiare gli operatori che si impegnano a tenere in funzione le strutture ricettive per un periodo superiore a novanta giorni all'anno e la sua entità sarà rapportata in particolare alla durata del periodo di esercizio annuale, alla dimensione ricettiva dell'azienda e al numero dei dipendenti. La misura di abbattimento — che non può essere superiore al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto — e le modalità di intervento sono determinate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore del turismo, artigianato e commercio.

L'assessore competente per il turismo, previa conforme deliberazione della giunta regionale, con proprio decreto individuerà le aziende di credito cui può essere attribuita, con apposita convenzione, la concessione e l'erogazione dei contributi in conto interessi nonché la concessione delle garanzie sussidiarie sulle medesime operazioni di credito a breve.

Quando le funzioni istruttorie sono delegate ad organismi a ciò qualificati, la concessione e l'erogazione dei contributi in conto interessi e delle garanzie sussidiarie vengono disposte con provvedimento dei presidenti degli organismi stessi, a seguito degli adempimenti di coordinamento e controllo espletati dall'assessorato competente per il turismo.

A tal fine l'assessore competente per il turismo può disporre con proprio decreto la costituzione di appositi fondi, presso gli organismi delegati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi e per la concessione delle garanzie fidejussorie sulle giacenze non utilizzate dei fondi medesimi. In ogni caso l'ammontare delle garanzie concesse non potrà superare di 30 volte la disponibilità di ciascun fondo (capitoli 07022, 07023, 07024).

Art. 65.
Contributo straordinario all'I.S.O.L.A.
(Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano)

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per il 1984 all'I.S.O.L.A. un contributo straordinario di L. 5.000.000.000 (cap. 07040/02) da destinare: al centro pilota tessile di Villamar; al centro pilota tessile di Villanova Monteleone; al centro pilota ceramica di Assemini; al centro pilota per la lavorazione del corallo di Alghero; al centro pilota del corallo e del filé di Bosa; al centro pilota per la lavorazione dell'argento di Iglesias; al centro pilota per la lavorazione dei coltelli di Pattiada.

Per il finanziamento dei centri pilota, di cui al precedente comma, si applicano gli articoli 31, 32, modificato con l'articolo 39 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, 33 e 34 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38.

Art. 66.
Interventi di forestazione

L'amministrazione regionale può provvedere alla esecuzione degli interventi di forestazione ed opere connesse mediante concessione dei relativi lavori agli enti locali e loro consorzi.

Art. 67.

Strutture fisse antincendio

E' autorizzata nell'anno 1984 la spesa di L. 1.960.000.000 (cap. 05054) per la realizzazione di strutture fisse da adibire al servizio antincendi.

Art. 68.

Fondo regionale per la prevenzione degli incendi

L'amministrazione regionale è autorizzata a costituire un « Fondo regionale per la prevenzione degli incendi » presso un istituto di credito col quale verrà stipulata apposita convenzione per regolamentarne la gestione e l'utilizzazione.

Il fondo verrà utilizzato per la concessione di finanziamenti destinati all'esecuzione di opere colturali e infrastrutturali, necessarie a prevenire l'insorgenza e lo sviluppo degli incendi nei territori interessati da impianti di forestazione produttiva.

Il finanziamento verrà concesso per una sola volta, per ettaro rimboschito, alle imprese proprietarie degli impianti, secondo parametri fissati annualmente dall'amministrazione regionale, in relazione ai costi da sostenere.

Il finanziamento, coi relativi interessi determinati ai sensi del successivo comma, dovrà essere rimborsato in due quote: la prima, in misura pari al 40 per cento al periodo del primo taglio produttivo, la seconda, per la restante parte, al periodo del secondo taglio. Comunque, il rimborso della prima quota dovrà avvenire tra l'ottavo ed il dodicesimo anno dall'impianto e la seconda tra il quindicesimo ed il diciottesimo anno dall'impianto.

La somma da rimborsare sarà pari all'importo delle anticipazioni ricevute, maggiorate degli interessi annuali capitalizzati ad un tasso di favore pari a quello applicato nelle operazioni di credito agrario di miglioramento, vigente al momento dell'erogazione.

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla stipulazione di apposita polizza assicurativa contro la perdita del prodotto, in modo che venga coperta al netto la somma erogata.

Nel finanziamento potrà essere incluso anche un contributo attualizzato sul premio di assicurazione, in misura pari al 50 per cento dell'importo dei premi annuali.

La dotazione del fondo è stabilita in L. 2.000.000.000 (capitolo 06266).

Art. 69.

Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi

In deroga a quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della Sardegna con gli stanziamenti iscritti nei capitoli 05072, 05077 e 05078 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1984, sono realizzati con le modalità previste dall'art. 4 della stessa legge.

Con le stesse modalità sono impiegate le disponibilità presenti sul cap. 05078/01 — competenza e residui — del predetto stato di previsione della spesa; ai relativi interventi non può procedersi col sistema del servizio in economia.

Art. 70.

Trasferimento all'assessorato della difesa dell'ambiente del servizio di studio e allevamento della selvaggina

Il servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina, previsto dal primo comma dell'art. 12 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, è trasferito, con i compiti e le attività ad esso attribuiti dalla normativa vigente, alla competenza dell'assessorato della difesa dell'ambiente (cap. 05106/02).

Il personale di ruolo dell'istituto zootecnico e caseario della Sardegna addetto al servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina è inquadrato nel ruolo unico regionale di cui all'art. 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, nella posizione giuridica acquisita.

Art. 71.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 28 aprile 1978 è così modificato:

« L'estensione complessiva delle zone di cui alla lettera *c*) del precedente primo comma non dovrà superare un quinto della superficie globale della Sardegna né un quinto del territorio del comprensorio interessato ».

Art. 72.

Integrazione trattamento economico personale salariato CRAAI

L'assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato a corrispondere per il periodo novembre-dicembre 1983 al personale salariato CRAAI, che ha operato in missione in situazione di emergenza per fronteggiare eventi calamitosi, la differenza tra il trattamento stabilito con deliberazione della giunta regionale in data 6 agosto 1976 e quello applicato alle corrispondenti fasce del personale dei ruoli dell'amministrazione regionale (cap. 05061/01).

Art. 73.

Carta geologica della Sardegna

Per il completamento della stampa della carta geologica della Sardegna e delle relative « monografie », è autorizzata, nell'anno 1984, la spesa di L. 200.000.000 (cap. 09003).

Art. 74.

Carta sughericola della Sardegna

Per la stesura e la pubblicazione della carta sughericola della Sardegna è autorizzata, nell'anno 1984 la spesa di lire 300.000.000 (cap. 09004).

Art. 75.

Case dello studente

E' autorizzata, nell'anno 1984, la spesa di L. 1.500.000.000 per la realizzazione di case dello studente ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, come integrato dalla legge 11 agosto 1983, n. 20 (cap. 11025).

Art. 76.

Anticipazioni ai comuni per il diritto allo studio

L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai comuni, entro il 30 giugno 1984, una quota delle somme previste nei capitoli 11004 e 11006 pari al 50 per cento delle somme complessivamente erogate agli stessi nel corso del 1983.

Art. 77.

Contributi alle Università di Cagliari e Sassari

I contributi da concedere per l'anno 1984 alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari e alla facoltà di scienze agrarie dell'Università di Sassari sono rispettivamente elevati da 50 a 70.000.000 (cap. 11072) e da 2 a 20.000.000 (cap. 11075).

Art. 78.

Contributi al conservatorio « L. Canepa » di Sassari e all'istituto artistico musicale « G. Verdi » di Alghero

I contributi da concedere, per l'anno 1984, al conservatorio « L. Canepa » di Sassari e all'istituto artistico musicale « G. Verdi » di Alghero sono rispettivamente elevati a lire 50.000.000 (cap. 11065) e a L. 40.000.000 (cap. 1106).

Art. 79.

Contributi alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Cagliari alla deputazione di storia patria e alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Cagliari.

I contributi da concedere, per l'anno 1984, alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Cagliari, alla deputazione di storia patria e alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Cagliari sono rispettivamente stabiliti in lire 20.000.000 (cap. 11067), a L. 10.000.000 (cap. 11069) e a lire 35.000.000 (cap. 11070 e 11076).

Art. 80.

Istituti professionali di Stato per l'agricoltura

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1984 contributi straordinari per complessive L. 500.000.000 (cap. 11038) ai comuni sede di istituti professionali di Stato per l'agricoltura o di loro scuole coordinate al fine del riattamento degli immobili degli istituti stessi sulla base di un apposito programma formulato dalla giunta regionale.

Art. 81.
Contributo per corsi di educazione fisica a Sassari

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per il 1984 un contributo straordinario di L. 100.000.000 a favore dell'Università cattolica di Milano per l'effettuazione di corsi di educazione fisica a Sassari (cap. 11079).

Art. 82.
Contributi per le case dello studente

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1984, un contributo straordinario di L. 250.000.000 ai comuni, sedi di scuole secondarie superiori e alle province per la costruzione e l'arredamento di case dello studente (cap. 11026).

Art. 83.
Istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1984, contributi straordinari per complessive L. 500.000.000 (cap. 11039) ai comuni sede di istituti professionali di Stato alberghieri e per il turismo, da destinare a interventi di ristrutturazione, ampliamento e manutenzione degli immobili che ospitano gli istituti stessi e i rispettivi convitti sulla base di un apposito programma formulato dalla giunta regionale.

Art. 84.
Concorsi conferimento sedi farmaceutiche

Alle spese previste in conto del cap. 12154, si può provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati autorizzati altresì a disporre anticipazioni a favore del presidente, dei componenti nonché del segretario delle commissioni di cui alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 12, limitatamente all'indennità di trasferta ed al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 85.
Istituto studi e programmi per il Mediterraneo

Il contributo da erogare all'Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM), la cui concessione è prevista dalla legge regionale 27 novembre 1979, n. 61, è elevato nell'anno 1984, da L. 20.000.000 a L. 50.000.000 (cap. 11098).

Art. 86.
Contributi per manifestazioni culturali

L'amministrazione regionale è autorizzata, all'atto della concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, ad erogare ai soggetti beneficiari un'anticipazione del 50 per cento dei contributi stessi.

Art. 87.
Consulta femminile regionale

Il contributo da concedere alla consulta femminile regionale, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1979, n. 53, è elevato, per l'anno 1984, da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 (cap. 10030).

In relazione al mancato impegno dello stanziamento disposto, per l'anno 1983, a favore della consulta femminile regionale con l'art. 45 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, e della conseguente economia di spesa, è autorizzata l'erogazione del finanziamento stesso con carico al bilancio per l'anno 1984 (cap. 10031).

Art. 88.
Centri servizi sociali

Il finanziamento da erogare ai centri di servizi sociali (cap. 10020) nell'anno 1984, ai sensi della legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, è determinato in L. 150.000.000.

Art. 89.
Contributo all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1984, la somma di L. 250.000.000 all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, quale contributo per favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali in Sardegna (cap. 10032).

Art. 90.
Contributo all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1984, all'A.N.M.I.L. (Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, la somma di L. 100.000.000 (cap. 10033).

Tale somma dovrà essere ripartita in parti uguali alle associazioni delle quattro province della Sardegna.

Art. 91.
Contributo al comitato regionale dell'Ente nazionale sordomuti

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1984, al comitato regionale dell'Ente nazionale sordomuti riconosciuto, di cui alla legge n. 698 del 1950 e ai decreti del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826 e 31 marzo 1979, la somma di L. 50.000.000 (cap. 10034).

Art. 92.
Contributo straordinario ai comuni di Cardedu, Turri e Ussassai

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al nuovo comune di Cardedu, istituito nel corso del 1984, un contributo straordinario di L. 100.000.000 per le spese di gestione, nonché, per la stessa finalità un contributo straordinario di L. 100.000.000 ciascuno ai comuni di Turri e Ussassai (capitolo 04177).

Art. 93.
Contributo straordinario al comune di Portotorres per l'attuazione di un programma di ricerche archeologiche

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al comune di Portotorres un contributo straordinario di lire 500.000.000 quale integrazione per l'attuazione del programma di ricerche archeologiche nel territorio del comune sopraddetto, finanziato dal fondo investimenti occupazione dello Stato (capitolo 11142).

Art. 94.
Centri per i servizi culturali

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai centri per i servizi culturali (cap. 11092) contributi di funzionamento per l'anno 1984 sino all'importo di L. 540.000.000.

Art. 95.
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1977, n. 14

La lettera *e*) dell'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1977, n. 14, è così sostituita:

« *e*) il contributo a carico del consiglio regionale previsto dall'art. 136 del regolamento interno ».

Art. 96.
Finanziamento all'ERSAT

In conto dei finanziamenti da corrispondere all'ERSAT - Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura, per gli anni dal 1979 al 1982, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare una seconda quota di L. 20.000.000.000 (cap. 06282/01).

Art. 97.
Deroga alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 28

In deroga all'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 28, il comitato per il servizio radiotelevisivo è autorizzato a presentare il programma di lavoro per il 1984 ed il relativo bilancio entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio regionale per lo stesso esercizio 1984.

Art. 98.
Consorzio del porto di Civitavecchia

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia la somma di L. 16.000.000 quale contributo di partecipazione per l'anno 1984 (cap. 13035).

Art. 99.

Popolazioni colpite dal terremoto del 1980

L'amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare, secondo le modalità di cui alla legge regionale 11 dicembre 1980, n. 50, la somma di L. 637.400.000 versata da enti pubblici e da privati cittadini per interventi a favore delle popolazioni delle regioni meridionali colpite dal terremoto del novembre 1980 (cap. 02158).

Art. 100.

Concorsi per l'ammissione all'impiego nelle unità sanitarie locali

La possibilità di disporre, a favore del cassiere regionale, di aperture di credito da assoggettare al riscontro amministrativo del coordinatore del servizio di organizzazione e metodo e del personale, per l'organizzazione dei concorsi per l'accesso agli impieghi regionali, di cui all'art. 42 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è estesa ai concorsi organizzati dall'amministrazione regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per l'ammissione all'impiego nelle unità sanitarie locali.

A favore del presidente, dei componenti e del segretario delle commissioni relative è autorizzata la concessione di anticipazioni, limitatamente all'indennità di trasferta ed al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 101.

Modifica art. 30 legge regionale n. 17 del 1981
Contributi ai comuni per redazione strumenti urbanistici

Nell'art. 30 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, è eliminata l'espressione «da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 102.

Indennità componenti comitato programmazione

L'importo della medaglia di presenza da corrispondere ai componenti del comitato per la programmazione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 34, è elevato da L. 35.000 a L. 50.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1984 (cap. 03002).

Art. 103.

Agevolazioni per investimenti nel settore turistico

Al fine di incoraggiare gli investimenti nel settore turistico di promuovere la realizzazione e la migliore qualificazione delle strutture ricettive, i benefici di cui alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere estesi agli operatori alberghieri che, associati o consorziati tra loro, intendano realizzare opere complementari in funzione ed al servizio di più aziende ricettive alberghiere.

Le provvidenze previste dalla citata legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, possono altresì essere accordate per l'intervento di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge medesima anche quando l'atto di acquisto, ancorché anteriore alla richiesta, sia stipulato entro i dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda relativa alla realizzzione degli impianti.

A tal fine fa fede la data risultante dall'atto di trascrizione.

I benefici di cui al secondo comma del presente articolo non possono essere richiesti quando le opere relative all'intervento principale siano state già sottoposte a collaudo finale.

I contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7, possono concedersi anche per l'acquisto di macchinari ed attrezzature destinati al perseguimento delle finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, e possono essere concessi anche ai consorzi costituiti tra i comuni, province o comuni e province.

Art. 104.

Borse di studio

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, nell'anno 1984, al centro di formazione e studi della Cassa per il Mezzogiorno (FORMEZ) la somma di L. 90.000.000 (cap. 11099) per l'integrazione delle borse di studio concesse ai venti partecipanti, presso la sede di Cagliari, al «Corso per la formazione di tecnici per l'assistenza socio-economica e territoriale nelle aree interne», finanziato col Progetto speciale n. 33.

Art. 105.

Gestioni fuori bilancio

La soppressione di cui all'art. 58 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, non si intende riferita ai fondi di rotazione e similari la cui gestione, tramite istituti di credito o società finanziarie, costituisca il presupposto organizzativo necessario per l'attuazione dei relativi interventi.

Restano ferme le disposizioni delle leggi regionali 21 luglio 1976, n. 39, e 6 settembre 1976, n. 45.

Art. 106.

Copertura finanziaria

Alle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, come indicato nel prospetto di cui alla tabella *C*, allegata alla presente legge, con le risorse proprie della Regione e con le assegnazioni dello Stato previste nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984.

Art. 107.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 31 maggio 1984

ROJCH

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1984, n. **27**.

Interventi straordinari a favore della sezione staccata dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila, operante in Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 31 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'istituzione di un I.S.E.F. sardo, con sede in Cagliari, e al fine di garantire la sopravvivenza e l'autonomia funzionale della sezione staccata dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila, operante in Cagliari, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla suddetta sezione dell'I.S.E.F. un contributo straordinario di L. 200.000.000 per l'anno accademico 1983-84 e di L. 500.000.000 per l'anno accademico 1984-85.

Per gli anni successivi l'importo del contributo sarà determinato dalla legge finanziaria della Regione.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è erogato con decreto dell'assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sulla base di una convenzione stipulata tra la Regione e l'I.S.E.F. di L'Aquila, previa deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e di una relazione previsionale presentata dalla sezione dell'I.S.E.F. di Cagliari.

Tale contributo è destinato a far fronte alle seguenti spese:

a) uso di locali e impianti sportivi;

b) acquisto dell'arredamento e dell'attrezzatura tecnico-didattico-scientifica;

c) funzionamento e gestione dei corsi;

d) diritto allo studio con particolare riguardo alla mensa;

e) altre spese di gestione ordinaria e straordinaria.

Art. 3.

Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 30 maggio 1980, n. 8.

Art. 4.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale assumerà idonee iniziative atte a dotare la sezione dell'I.S.E.F. di Cagliari di locali necessari per lo svolgimento della propria attività.

Art. 5.

Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in L. 200.000.000, per il 1984 e in L. 500.000.000 per il 1985, fanno carico al cap. 11077 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Nel bilancio per l'anno 1984, la denominazione del predetto capitolo assumerà la seguente denominazione: « Contributo annuale da erogare alla sezione dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di L'Aquila operante in Sardegna ».

Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1984 attraverso lo storno della somma di L. 200.000.000, dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1984 e la corrispondente riduzione della riserva prevista nel punto 4 della tabella *A* allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1984.

Alla ulteriore maggiore spesa prevista per il 1985 si farà fronte attraverso l'utilizzo di una parte della maggior quota spettante alla Regione dell'imposta sulle persone fisiche ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 31 maggio 1984

ROJCH

(3292)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - **S.**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla dàta di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227